

RI.ECO

Centro servizi ecologici di riciclaggio

Società posseduta da un unico socio

Sede Legale

Divisione carta da macero

Via Stephenson 100

20157 Milano - Italy

Telefono 02/3320301 r.a.

Telefax 02/33203040

www.ri-eco.com info@ri-eco.com

Divisione rifiuti industriali

via Fratelli Beltrami 50/52

20026 - Novate Milanese

tel. 02/3564082

fax 02/38204358

A tutti i nostri Sigg. Clienti
Loro Sedi

**Oggetto: Intermediazione e Commercio di rifiuti senza detenzione
Obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Il Comitato Nazionale con Deliberazione del 15 dicembre 2010, ha stabilito i requisiti per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali **nella categoria 8 da parte degli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.**

In base a tale deliberazione, le imprese avrebbero dovuto presentare domanda di iscrizione all'Albo entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto sulle garanzie finanziarie.

Tuttavia con successiva Deliberazione del 19 gennaio u.s., il Comitato Nazionale dell'Albo ha soppresso l'articolo 4 della precedente Delibera, precisando che quest'ultima entrerà in vigore dalla *"data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo alla adozione della presente Deliberazione"*.

In parole povere il termine di 60 giorni relativo all'obbligo di iscrizione decorrerà dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato di avvenuta adozione della Deliberazione del 19 gennaio, pubblicazione che potrebbe avvenire fra pochi giorni.


Pertanto l'obbligo di iscrizione alla Categoria 8 potrebbe scattare in tempi brevissimi.

Per opportuna conoscenza vi segnaliamo che, ai fini dell'iscrizione, l'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività al 15 dicembre 2010 e che presenteranno domanda di iscrizione nei termini, potrà essere assunto dal Legale Rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti richiesti. Le imprese interessate avranno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla data dell'iscrizione.

Al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti, le imprese dovranno attestare di aver adempiuto all'obbligo di iscrizione al Sistri o all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (Modello B) di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'anno precedente o all'anno in cui viene effettuata domanda di iscrizione all'Albo.

Con l'occasione inviamo cordiali saluti.

Milano, 27 gennaio 2011


RI.ECO SRL